

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 27/01/2023

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue di aver stipulato in data 19/05/2011 con l'intermediario resistente un contratto di credito revolving a tempo indeterminato, per un importo totale del credito di € 2.000,00, da restituire in rate mensili di importo minimo di € 75,00.

Il contratto reca un TAN del 15,96% e un TAEG del 17,18%.

La ricorrente afferma che il TAEG indicato in contratto è difforme da quello effettivo, ricalcolato nella misura del 18,493%, sulla base delle seguenti argomentazioni:

- l'art. 2, comma 3, lett. d) del D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 prevedeva l'inclusione nel TAEG delle spese di riscossione dei rimborsi, di incasso delle rate, delle assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore;

- Il TAEG è stato calcolato sulla base dell'Allegato 5C, introdotto nel mese di febbraio 2011 con provvedimento della Banca d'Italia di recepimento della direttiva 2011/90/UE, il quale stabilisce che:

a) se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di utilizzo, si presuppone che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero;

b) se un contratto di credito prevede diverse modalità di utilizzo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso



debitore più elevati applicati alla modalità di utilizzo più comunemente impiegata nel quadro di detto tipo di contratto di credito;

c) [...]

d) se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che:

- il credito sia fornito per un periodo di un anno; e
- il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo.

- Tramite il documento Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni, la Banca d'Italia ha stabilito, che nei contratti stipulati prima del recepimento della direttiva 2011/90/EU e dunque entro il 31 maggio 2011, "Il TAEG relativo alle carte di credito revolving - per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime - va calcolato secondo l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'allegato 5C alle Disposizioni.

- Secondo le Disposizioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca dei fatti, nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da un'apertura di credito, per il corretto calcolo del TAEG si presume che:

- l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero;
- il credito sia fornito per un periodo di un anno;
- il pagamento definitivo vada ad estinguere il saldo per capitale, interessi ed eventuali oneri;
- il rimborso venga effettuato in 12 rate mensili di uguale importo;
- si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili),

52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

- Nel caso di specie il TAEG è stato calcolato ipotizzando: i) che il titolare effettui un solo utilizzo iniziale di € 2.000, pari all'importo totale del credito; ii) che il rimborso dell'importo totale dovuto al consumatore avvenga in 12 rate mensili; iii) che ogni rata sia comprensiva di quota capitale, quota interessi ed oneri e, nello specifico, la quota capitale deve intendersi fissa (ovvero di uguale importo per ogni singola rata), generando di fatto il cd. piano di ammortamento all'italiana, mentre la quota interessi è calcolata su un TAN pari al 15,96%

- In particolare, nella ricostruzione di parte ricorrente, sarebbero da inserire nel calcolo del TAEG i seguenti oneri: Estratto conto periodico / Spesa mensile di tenuta conto di € 1,00 al mese, prevista da contratto ed addebitata come da estratto conto con cadenza mensile.

La ricorrente chiede quindi l'applicazione dell'art. 125-bis, commi 6 e 7 TUB, e la conseguente condanna dell'intermediario a rimborsare l'eccedenza percepita.

L'intermediario resiste al ricorso e, in via preliminare, eccepisce la genericità e la natura consulenziale delle doglianze del ricorrente, in quanto la domanda avanzata è volta a ottenere la verifica della correttezza di conteggi e la loro rielaborazione.

Eccepisce inoltre l'inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni, circoscritte per la prima volta nel ricorso, con l'effetto della mancata corrispondenza rispetto al reclamo.

Nel merito l'intermediario rileva che il contratto è stato stipulato nel mese di maggio 2011 sotto la vigenza del D.M. 8 luglio 1992, il quale prevedeva che fossero escluse dal calcolo del TAEG "le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore".

Sia la ricostruzione che il conteggio di parte ricorrente sono erronei perché includono nel computo del TAEG la "spese mensile di tenuta conto", relativa al conto destinato solo a



ricevere i pagamenti dei clienti, che è stato correttamente escluso dal calcolo del TAEG, così come previsto dall'art. 2 comma 4, lett. c) del D.M. citato.

L'inserimento di tale costo nel TAEG è stato previsto soltanto con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 141/2010 e dalla relativa normativa secondaria emessa da Banca d'Italia con il provvedimento del 9 febbraio 2011, entrati in vigore dal 1° giugno 2011 e, quindi, non applicabile al contratto de quo, stipulato precedentemente (maggio 2011).

Le condizioni generali del contratto in esame elencano chiaramente gli oneri da escludere dal calcolo del TAEG, tra cui le spese di tenuta conto (art. 13) e prevedono espressamente la facoltà del cliente di corrispondere i pagamenti tramite addebito automatico in C/C (RID) o bonifico (art. 10).

La banca eccepisce altresì che il calcolo del TAEG del ricorrente risulta realizzato con criteri di calcolo privi di qualsiasi spiegazione e legenda esplicativa, fondato su assunti errati e non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

In particolare, il TAEG indicato nel ricorso è stato calcolato secondo quanto riportato nell'Allegato 5C", introdotto con Provvedimento di Banca D'Italia di febbraio 2011 e divenuto applicabile in epoca successiva rispetto alla data di stipula del contratto.

Lo stesso vale anche per il richiamo al documento "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni", riferibile alle disposizioni "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del febbraio 2011, emendate in seguito al d.lgs. n. 141/2010.

Alla luce di quanto evidenziato, l'intermediario chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o respinto.

La ricorrente replica ribadendo che il calcolo del TAEG del finanziamento è stato sviluppato secondo le indicazioni di Banca d'Italia all'epoca vigenti; pertanto, l'unica voce di costo inserita nel TAEG è relativa "alle Spese di Incasso (o spese E/C o Tenuta Conto) pari a 1,03 €/mese" (rectius € 1,00 al mese, cfr. contratto).

In merito a tale voce di costo, il documento Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni, al suo art. 10.3.3 [Calcolo del TAEG] lett. D [Costi connessi alle carte di credito "revolving"], specifica che le spese di tenuta conto vanno escluse dal calcolo del TAEG se al cliente è stata concessa la facoltà di scegliere il formato in cui ricevere gli estratti conto mensili.

Per manifestazione della preferenza deve intendersi un gesto concreto ed identificabile, e non una tacita approvazione.

Nel caso di specie, al ricorrente non è stata offerta alcuna possibilità di scelta in merito alla facoltà di ricevere gli e/c in forma elettronica e/o cartacea e non esiste documentazione riguardo una preferenza manifestata dal consumatore in merito alla scelta di ricevere gli e/c in formato cartaceo.

L'intermediario nelle controrepliche ribadisce che le spese di tenuta conto afferiscono ad una voce di costo unicamente dedicata alla tenuta del conto destinato a ricevere i pagamenti dei clienti e, sulla base di ciò, sono state correttamente escluse dal calcolo del TAEG, in ossequio alla normativa vigente al momento della stipula.

Evidenzia poi che il contratto richiama espressamente la facoltà del cliente di corrispondere i pagamenti tramite bollettini postali, addebito automatico in conto corrente (RID) o bonifico (all'art. 11 delle condizioni generali) e reca la scelta effettuata dal cliente (alla sezione "Modalità di rimborso"); inoltre le spese di tenuta conto sono state addebitate mensilmente in misura non anormalmente elevata.

DIRITTO



1.- Il presente ricorso ha ad oggetto un contratto di credito revolving di € 2.000,00 € (importo totale del credito), sottoscritto con la banca resistente il 19/05/2011, in relazione al quale si invocano le conseguenze di cui agli artt. 117, comma 7 e 125 bis, commi 6 e 7 del TUB, per asserita difformità del TAEG effettivo da quello contrattuale, a causa della mancata inclusione delle spese di tenuta conto.

2.- In via preliminare, la resistente eccepisce:

- la genericità e la natura consulenziale delle doglianze del ricorrente, in quanto la domanda avanzata sarebbe volta a ottenere la verifica della correttezza di conteggi e la loro rielaborazione;
- la mancata corrispondenza rispetto al reclamo.

La contestazione contenuta nel reclamo (mancata congruenza tra il TAEG riportato in contratto e quello effettivamente applicato) e il petitum corrisponde a quella avanzata nel ricorso. Tuttavia, il reclamo non contiene l'indicazione della voce di costo di cui si lamenta la mancata inclusione nel TAEG, né risulta allegato il prospetto con il ricalcolo del TAEG ad opera del procuratore del ricorrente.

Nel riscontro al reclamo del 20/7/2022 l'intermediario si è limitato ad affermare la correttezza del TAEG indicato in contratto avuto riguardo alla disciplina applicabile.

Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia stabiliscono, alla sez. VI, par. 1, che "il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario" e che "il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo". Il reclamo (Sez. I, par. 3) è "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo".

Secondo l'orientamento dei Collegi il reclamo è un atto in forma scritta, riferibile a un cliente chiaramente identificabile, dal quale risulti espressamente e con chiarezza la contestazione mossa all'intermediario. In caso di difformità tra ricorso e reclamo, sul piano del petitum e della causa petendi, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 10690/2019).

Di recente questo Collegio (dec. n. 14822/2022), all'esito di una controversia del tutto analoga, ha ritenuto ammissibile la domanda, in quanto rappresentata in modo sufficientemente chiaro sin dal reclamo e poi puntualizzata nel dettaglio in sede di ricorso. Infatti, l'eccezione anche nel caso in esame appare priva di pregio in quanto sebbene la parte ricorrente abbia puntualizzato nel dettaglio le ragioni delle proprie contestazioni soltanto con il ricorso all'Arbitro, si deve rilevare come sin dal reclamo la parte ricorrente abbia lamentato il non corretto calcolo del TAEG in ragione del mancato computo delle voci di costo del contratto concluso con l'intermediario, potendosi, pertanto, ritenere soddisfatto il requisito di ammissibilità del ricorso sopra richiamato (v. anche Coll. Milano, dec. n. 11684/2022).

3.- Il finanziamento risulta sottoscritto in data 19/5/2011 e ha ad oggetto una linea di credito, con opzione revolving, utilizzabile con carta di credito con indicazione di un TAN del 15,96% e TAEG del 17,18%.

L'art. 9 del contratto include le spese di tenuta conto tra i "Costi per la gestione della Linea di Credito" e l'art. 13 del contratto esclude dal calcolo del TAEG le spese di tenuta conto per la Linea di Credito.

Nel ricorso si lamenta la mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle spese di tenuta conto, indicate in contratto come pari ad € 1,00 al mese, effettivamente addebitate in corso di rapporto come da estratto conto agli atti.

3.- Come è stato già rilevato, il contratto è stato stipulato nel maggio 2011 e, dunque, prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al TUB ad opera del D.Lgs. n. 141/2010 (1° giugno 2011).



Il d.m. Tesoro 8 luglio 1992, applicabile al caso di specie, precisava all'art. 2, co. 3 e 4, le voci da includere ed escludere nel calcolo del TAEG.

La resistente afferma che la voce di costo controversa (spese di tenuta conto) è stata correttamente esclusa dal calcolo del TAEG, come previsto dal citato art. 2 comma 4, lett. c), trattandosi di spesa "di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate".

Come già rilevato, l'art. 9 del contratto include le spese di tenuta conto, pari a € 1,00 mensili, tra i "Costi per la gestione della Linea di Credito" e l'art. 13 ne prevede l'esclusione dal conteggio del TAEG.

Nelle repliche, la parte ricorrente contesta l'esclusione dal TAEG dei predetti oneri, in ragione del fatto che non le sarebbe stato consentito di scegliere se ricevere gli estratti conto mensili a pagamento in formato cartaceo o gratuitamente in formato on line.

Le questioni relative alla riconducibilità dei costi di invio degli estratti conto alle spese di tenuta conto e all'inclusione o meno di tali oneri nel calcolo del TAEG sono state da ultimo affrontate, proprio nell'ambito di un contratto di credito revolving, dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6858/2022, che ha formulato il seguente principio di diritto:

"Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010, i costi di invio di e/c rientrano fra le spese di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore e vanno esclusi dal TAEG, purché sia garantita una ragionevole libertà di scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente elevate.

Tenuto conto del predetto principio di diritto, il Collegio reputa che, al fine di valutare se, rispetto a una carta di credito "revolving", sia stata garantita al consumatore una ragionevole libertà di scelta, debbano essere verificate le seguenti circostanze: la previsione delle opzioni di invio e la specificazione dei rispettivi costi nelle condizioni generali di contratto; l'indicazione delle spese di e/c, con separata evidenza rispetto al TAEG; il loro carattere non anormalmente elevato."

Il contratto in esame prevede l'invio mensile delle comunicazioni sia in forma cartacea sia in forma elettronica, fatta salva la possibilità per il cliente di modificare la frequenza di invio.

Dal tenore letterale delle condizioni generali di contratto non risulta dunque prevista la facoltà per il ricorrente di scegliere la modalità l'invio degli estratti conto (in una fattispecie del tutto analoga, nello stesso senso, Coll. Napoli, dec. n. 13174/2022).

Pertanto, il Collegio rileva che nel caso di specie le spese di invio di elaborazione ed invio dell'estratto conto devono essere inserite nel calcolo del TAEG del rapporto oggetto di contestazione.

4.- La parte ricorrente ha effettuato il ricalcolo del TAEG, sviluppando su 12 rate due diversi prospetti, uno con piano di ammortamento all'italiana e l'altro con piano di ammortamento alla francese.

Tuttavia, considerato che il contratto in questione è stato stipulato in data antecedente il 1° giugno 2011 non è possibile adottare la metodologia di cui all'allegato 5B o 5C alle Disposizioni di Trasparenza come invece richiesto dal ricorrente. Non è quindi corretto operare una ricostruzione del piano di ammortamento in 12 mesi.

Le disposizioni di riferimento sono quelle di cui al d.m. luglio 1992, per come integrate dal contratto.

In ogni caso, sulla base di conteggi effettuati con l'inclusione (mensile) delle spese di invio degli estratti conto nel TAEG, si determina un TAEG pari al 18,14% a fronte di un TAEG



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contrattuale pari al 17,18%, con scostamento superiore allo 0,20%, che costituisce la soglia di rilevanza in base agli orientamenti condivisi tra i Collegi.

La verifica del calcolo del TAEG è stata sviluppata ipotizzando un rimborso in n. 33 rate mensili da euro 75,00 ciascuna (importo del rimborso minimo mensile contrattualmente previsto).

5.- Con riguardo alle conseguenze della mancata indicazione di un costo nel TAEG, si fa rinvio alla decisione del Collegio di coordinamento, n. 1430/2016, che ha riconosciuto l'operatività del rimedio dell'applicazione del tasso legale sostitutivo anche per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, in forza di quanto previsto dall'allora vigente art. 124, comma 5, TUB. Tale orientamento è stato confermato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 23293/2018.

6.- I Collegi ABF ritengono tollerabili eventuali scostamenti marginali tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo nella misura massima dello 0,20%, a prescindere dalle cause che vi abbiano dato luogo (Coll. Roma, dec. n. 13791/2019). Una simile conclusione è frutto dell'interpretazione in chiave sostanzialistica della normativa di trasparenza contenuta nel t.u.b., alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. III, 9 novembre 2016, in causa C-42/15).

7.- In ragione della rilevata sostanziale difformità tra il TAEG indicato nel contratto quello effettivo come sopra calcolato, il Collegio ritiene che la domanda della parte ricorrente debba essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA